

Codice A1815A

D.D. 11 aprile 2016, n. 815

Polizia idraulica R.D. 523/1904 - Pratica n. 2555 - Sig. Luigino CASALOTTI - Nulla osta idraulico in sanatoria per l'utilizzo agricolo di alcune pertinenze idrauliche del Torrente Rovasenda site al Foglio n. 4 - part. 207 - e Foglio n. 11 - part. 70, 184, 185 - unitamente alle aree di progetto "Rovasenda A-B-C-D", appartenenti al ramo acque e non accatastate, in Comune di Villarboit (VC).

In data 02 febbraio 2016 (a nostro protocollo n. 4538/A18.15A), il signor Luigino Casalotti, nato a Villarboit (VC) il 23/04/1948 - (omissis), in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Casalotti Luigino, partita I.V.A. n. 01873900029, con sede legale a Villarboit (VC) in Frazione San Marco n. 7 - ha presentato presso la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli un'istanza in sanatoria per l'utilizzo agricolo di alcune pertinenze idrauliche del Torrente Rovasenda site al Foglio n. 4 - part. 207 - e Foglio n. 11 - part. 70, 184, 185 - unitamente alle aree di progetto "Rovasenda A-B-C-D", appartenenti al ramo acque e non accatastate, in comune di Villarboit (VC).

Poiché il progetto di gestione delle aree prevede l'utilizzo di aree appartenenti alle pertinenze idrauliche del corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Rovasenda" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto di Gestione delle aree, ai sensi delle Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008 - che norma l'articolo 32, comma 4, delle Norme di Attuazione del P.A.I. redatto dal dott. Massimo Barbonaglia, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Vercelli al n. 85.

L'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul n. 7 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18/02/2016, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villarboit (VC) per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2016 al 25/02/2016, con numero di pubblicazione 30/2016, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta. La relata di notifica è giunta presso il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli in data 01/03/2016 (protocollo n. 9665/A18.15A).

In data 10 marzo 2016 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con lettera protocollo n. 11467/A18.16A ha emanato il proprio parere favorevole, al progetto di Gestione delle aree, ai sensi delle Deliberazione del Comitato Istituzionale di A.D.B.Po, n. 11/2008 - che norma l'Articolo 32, comma 4, delle Norme di Attuazione del P.A.I.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato in data 24/03/2016 si è ritenuta ammissibile la coltivazione delle aree in oggetto nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art. 13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art. 1 della L.R. 18/5/2004, n. 12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici il signor Luigino Casalotti, nato a Villarboit (VC) il 23/04/1948, (omissis), in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Casalotti Luigino - partita I.V.A. n. 01873900029 - con sede legale a Villarboit (VC) in Frazione San Marco n. 7, all'utilizzo agricolo di alcune pertinenze idrauliche del Torrente Rovasenda site al Foglio n. 4 - part. 207 - e Foglio n. 11 - part. 70, 184, 185 - unitamente alle aree di progetto "Rovasenda A-B-C-D", appartenenti al ramo acque e non accatastate, in comune di Villarboit (VC) nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nel progetto di gestione delle pertinenze idriche allegato all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia allegata al presente atto, vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- la coltivazione delle aree necessita del conseguimento del formale atto di concessione demaniale prima dell'inizio dei lavori;
- la coltivazione dovrà essere condotta come da progetto di gestione presentato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il soggetto autorizzato resta unico responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi per causa dell'utilizzo dell'area ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi concessi;
- il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'estensione e conseguente ripermimetrazione dell'area concessa, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni geostatiche e idrogeologiche che lo rendessero necessario;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei suoi funzionari in ordine alla stabilità dell'area, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo l'intera zona mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, dovrà comunque ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente autorizzazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, al Tribunale regionale delle Acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, dell'art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli